CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 12 maggio 2005 (18.05)
(OR. en)

8910/05

PESC 386
RELEX 223
COAFR 75
FIN 160

NOTA

del:	Segretariato del Consiglio
alle:	Delegazioni
n. prop. Com:	COM(2005) 180 definitivo
Oggetto:	Progetto di regolamento del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone che ostacolano il processo di pace e violano il diritto internazionale nell'ambito del conflitto della regione sudanese del Darfur

Si allega per le delegazioni il progetto di regolamento del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone, approvato il 12 maggio 2005 dal Gruppo dei Consiglieri per le relazioni estere.

Progetto di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce misure restrittive specifiche
nei confronti di determinate persone che ostacolano il processo di pace
e violano il diritto internazionale nell'ambito del conflitto della regione sudanese del Darfur

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60, 301 e 308,
vista la posizione comune 2005/xxx/PESC del Consiglio, del xx aprile 2005, relativa alle misure restrittive nei confronti del Sudan [1],
vista la proposta della Commissione [2],
visto il parere del Parlamento europeo [3],

considerando quanto segue:

(1) Con la risoluzione 1591 (2005) del 29 marzo 2005, deliberando a norma del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite e deplorando energicamente il fatto che né il governo del Sudan, né le forze ribelli né gli altri gruppi armati del Darfur abbiano ottemperato ai loro impegni e alle sue richieste, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di istituire misure restrittive supplementari nei confronti del Sudan.

[1] GU L
[2] GU C [...] del [...], pag. [...].
[3] GU C [...] del [...], pag. [...].

(2) La posizione comune 2005/XXX/PESC prevede, tra l'altro, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone che, secondo il comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, ostacolano il processo di pace, costituiscono una minaccia per la stabilità del Darfur e dell'intera regione, violano il diritto umanitario internazionale o la normativa internazionale sui diritti umani, commettono altre atrocità, violano l'embargo sulle armi o sono responsabili di certi voli militari offensivi sulla regione del Darfur e al suo interno. Poiché tali misure rientrano nell'ambito del trattato, la loro applicazione richiede una normativa comunitaria, nella misura in cui esse riguardano il territorio della Comunità, per evitare distorsioni della concorrenza.

(3) Ai fini del presente regolamento, il territorio della Comunità è costituito dai territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.

(4) Per garantire l'efficacia delle misure da esso previste, il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno della pubblicazione.

(5) Gli articoli 60 e 301 del trattato attribuiscono al Consiglio il potere, a certe condizioni, di prendere misure volte all'interruzione o alla riduzione dei pagamenti o dei movimenti di capitali e delle relazioni economiche con i paesi terzi. Le misure fissate dal regolamento, rivolte anche a singole persone non direttamente collegate al governo di un paese terzo, sono necessarie per raggiungere questo obiettivo della Comunità e l'articolo 308 del trattato attribuisce al Consiglio il potere di prendere siffatte misure se il trattato non prevede poteri specifici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. per "comitato per le sanzioni" s'intende il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del paragrafo 3 della risoluzione 1591 (2005);

2. per "fondi" si intendono le attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, compresi a titolo meramente esemplificativo:

   (a) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;

   (b) i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura;

   (c) i titoli negoziabili a livello pubblico e privato e gli strumenti finanziari rappresentativi di un prestito, comprese le azioni, le quote di partecipazione, i titoli obbligazionari di qualsiasi natura, i pagherò, i warrant e i contratti derivati;

   (d) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività;

   (e) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;

   (f) le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;

   (g) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;

   (h) tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni;

3. per "congelamento di fondi" si intende il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;

4. per "risorse economiche" si intendono le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

5. per "congelamento di risorse economiche" si intende il divieto del loro utilizzo al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, l'affitto e la costituzione di diritti reali di garanzia.

Articolo 2

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche controllati, direttamente o indirettamente, da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi di cui all'allegato I.

2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato I.

3. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano tali da aggirare, direttamente o indirettamente, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 3

1. In deroga all'articolo 2 le autorità competenti degli Stati membri di cui all'allegato II possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche congelati siano messi a disposizione dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

   (a) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

(b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

(c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

a condizione che lo Stato membro abbia notificato tale decisione al comitato per le sanzioni e che quest'ultimo non abbia sollevato obiezioni al riguardo entro due giorni lavorativi dalla notifica.

2. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri di cui all'allegato II possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche congelati siano messi a disposizione dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che lo Stato membro abbia notificato tale decisione al comitato per le sanzioni e che quest'ultimo l'abbia approvata.

Articolo 4

In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri di cui all'allegato II possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:

(a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un privilegio legale, amministrativo o arbitrale sorto prima del 29 marzo 2005 o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale pronunciata prima di tale data;

(b) i fondi o le risorse economiche vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale privilegio o riconosciuti validi da tale sentenza, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

(c) il privilegio o la sentenza non vada a favore di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui all'allegato I;

(d) il riconoscimento del privilegio o della sentenza non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato;

(e) il privilegio o la sentenza sia stato notificato dallo Stato membro al comitato per le sanzioni.

Articolo 5

1. L'articolo 2, paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati:

   (a) di interessi o altri profitti su detti conti oppure

   (b) di pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi anteriori alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle disposizioni del presente regolamento, purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell'articolo 2, paragrafo 1.

2. L'articolo 2, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti della persona, entità o organismo elencato, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio le autorità competenti in merito a tali transazioni.

Articolo 6

1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale e le disposizioni dell'articolo 284 del trattato, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

   (a) fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2, alle autorità competenti degli Stati membri di cui all'allegato II in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso dette autorità competenti, alla Commissione;

   (b) collaborare con le autorità competenti di cui all'allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni.

2. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro interessato.

3. Le informazioni fornite o ricevute in conformità dei paragrafi 1 e 2 sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 7

Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati in seguito a negligenza.

Articolo 8

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 9

1. La Commissione è autorizzata a:

   (a) modificare l'allegato I sulla base delle decisioni prese dal comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite;

   (b) modificare l'allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

2. Fatti salvi i diritti e gli obblighi degli Stati membri sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, la Commissione mantiene tutti i contatti necessari con il comitato per le sanzioni ai fini dell'effettiva attuazione del presente regolamento.

Articolo 10

Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l'entrata in vigore del presente regolamento come pure ogni successiva modifica.

Articolo 11

Il presente regolamento si applica:

(a) nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo, e a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

(b) a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all'interno o all'esterno del territorio della Comunità;

(c) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

(d) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo operante all'interno della Comunità.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì [...]

Per il Consiglio
Il Presidente
[...]

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 2

Elenco delle autorità competenti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7

(riservato agli Stati membri)

BELGIO

REPUBBLICA CECA

DANIMARCA

GERMANIA

ESTONIA

GRECIA

SPAGNA

FRANCIA

IRLANDA

ITALIA

CIPRO

LETTONIA

LITUANIA

LUSSEMBURGO

UNGHERIA

MALTA

PAESI BASSI

AUSTRIA

POLONIA

PORTOGALLO

SLOVENIA

SLOVACCHIA

FINLANDIA

SVEZIA

REGNO UNITO

COMUNITÀ EUROPEA

Commissione delle Comunità europee

Direzione generale per le Relazioni esterne

Direzione PESC

Unità A.2: Questioni giuridiche e istituzionali, azioni comuni PESC, sanzioni, processo di Kimberley

CHAR 12/163

B - 1049 Bruxelles/Brussel

Tel. (32-2) 296 25 56

Fax (32-2) 296 75 63

Relex-Sanctions@cec.eu.int